

Delibera del Commissario Straordinario  
N° 59 del 02/05/2025**Struttura proponente:** AREA PROMOZIONE E  
COMUNICAZIONE**Proposta n. 1154 del 02/05/2025****Oggetto:** Accordo di collaborazione tra ARSIAL e Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i, avente ad oggetto realizzazione di un'iniziativa di informazione e comunicazione di interesse pubblico per la promozione della cultura dello sport quale elemento necessario per il benessere dell'uomo e strumento di promozione dei prodotti tipici e di qualità del Lazio. Atto di indirizzo.

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

**Funzionario Istruttore**

Data 02/05/2025

Firma Arianna Moscardi

**Responsabile P.O.**

Data 02/05/2025

Firma Arianna Moscardi

**Responsabile del procedimento**

Data 02/05/2025

Firma Serena Magliano

**Dirigente di AREA**

Data 02/05/2025

Firma Serena Magliano

**Il Direttore Generale**

Data 02/05/2025

Firma Giacomo Guastella

*Il Commissario Straordinario  
Massimiliano Raffa*

OGGETTO:	Accordo di collaborazione tra ARSIAL e Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i, avente ad oggetto realizzazione di un'iniziativa di informazione e comunicazione di interesse pubblico per la promozione della cultura dello sport quale elemento necessario per il benessere dell'uomo e strumento di promozione dei prodotti tipici e di qualità del Lazio. Atto di indirizzo.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Promozione e Comunicazione, presso la sede centrale di ARSIAL, alla dott.ssa Serena Magliano, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 17 aprile 2025, n. 52, avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di gestione per l'annualità 2024";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.4 , comma 2 della Legge istitutiva di ARSIAL n. 2/1995, che sancisce che l'Organo di Alta Amministrazione -lett. b) *"promuove lo sviluppo delle attività istituzionali (...)"*e -lett. d) *"cura i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, direttamente e indirettamente impegnati nello sviluppo e nell'innovazione dell'agricoltura laziale"*;

CONSIDERATO che ARSIAL:

- come indicato dall'art. 1 della Legge Istitutiva e dall'art. 2 dello Statuto, ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi agricolo, agroindustriale e agroalimentare del Lazio, e, in particolare, contempla nei propri compiti istituzionali (art. 2 comma 1 lett. h) le attività *"(...) di promozione, divulgazione (...) della qualità dell'enogastronomia tipica del Lazio (...)"*;

- ricorre, nell'ambito delle attività relative ad iniziative di promozione dei prodotti tipici di particolare rilevanza istituzionale, compatibilmente con la natura e la portata degli eventi da realizzare, alla stipula, con diversi Soggetti pubblici e Organismi istituzionali, di Accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L.241/90 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i – Codice dei Contratti Pubblici;

ATTESO che Sport e Salute S.p.A.:

- è una Società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 178/2002 e s.m.i e fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;

- promuove e sostiene la pratica sportiva come strumento di tutela della salute, di sviluppo della cultura sportiva, del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini,;

- svolge in particolare attività nel campo dello sport, inclusa anche la promozione e l'organizzazione di eventi a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere anche diverse iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

PRESO ATTO che Sport e Salute S.p.A., in virtù di apposito contratto di associazione in partecipazione con la Federazione Italiana Padel e Tennis ("FITP") gestisce, congiuntamente a quest'ultima, la manifestazione sportiva denominata "*Internazionali BNL d'Italia*" 2025 che si disputa a Roma, all'interno dell'area del Parco del Foro Italico;

ATTESO che ARSIAL e Sport e Salute SpA intendono realizzare, in occasione del suddetto evento di rilevante attenzione mediatica, un'iniziativa di informazione e comunicazione di interesse pubblico con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica e i suoi effetti benefici nonché lo sport anche quale strumento di promozione dei prodotti tipici enogastronomici e di qualità del Lazio, con il perfezionamento di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

RILEVATO che, per quanto di rispettiva competenza e conformemente agli scopi istituzionali, le Parti, in virtù del suddetto Accordo, intendono promuovere la tutela e la valorizzazione di sani stili di vita e intendono collaborare nello svolgimento di una serie di attività a ciò finalizzate in un quadro unitario e interattivo, attraverso un progetto di iniziative coerenti ai rispettivi fini istituzionali e statutari;

VISTO il testo dell'Accordo sopra citato che disciplina puntualmente tra le Parti lo svolgimento delle predette attività di interesse comune e regola gli aspetti operativi ed economici della collaborazione, le modalità di cooperazione e il coordinamento tra le Parti;

RITENUTO che l'Accordo in argomento è conforme agli obiettivi istituzionali di ARSIAL e, in particolare, nel caso di specie, la promozione dei prodotti tipici e di qualità del Lazio attraverso la promozione dello sport, così meglio dettagliato nel relativo Progetto allegato all' Accordo, e pertanto di approvarne i contenuti ivi riportati;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 07/03/2025 ad oggetto: "Affidamento ad ARSIAL della realizzazione degli interventi e delle iniziative per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari per l'anno 2025.";

CONSIDERATO che l'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, ha ritenuto strategica la partecipazione della collettiva di imprese agroalimentari regionali alla manifestazione "Internazionali BNL 2025", di cui ai punti precedenti del presente atto, e rientrante negli interventi e attività di promozione di cui alla D.G.R. n. 127/2025, come da comunicazione agli atti dell'ufficio;

SU PROPOSTA dell'Area Promozione e Comunicazione;

## **DELIBERA**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI APPROVARE, dando seguito all'atto di indirizzo dell' Assessorato Agricoltura e Sovranità Alimentare di cui in premessa, l' Accordo di collaborazione, unitamente al Progetto di dettaglio delle attività ad esso allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra ARSIAL e Sport e Salute S.p.A. avente ad oggetto la realizzazione di un'iniziativa di informazione e comunicazione di interesse pubblico con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica e i suoi effetti benefici, nonché lo sport, quale strumenti di promozione dei prodotti tipici enogastronomici e di qualità del Lazio nell'ambito degli *"Internazionali BNL d'Italia"* 2025;

DI DARE MANDATO quale atto di indirizzo, alla Direzione Generale e per essa all'Area Promozione e Comunicazione, di procedere al perfezionamento degli atti e dei provvedimenti successivi, tesi a dare piena esecutività alla presente Deliberazione ed efficacia al citato Accordo nell'ambito delle risorse economiche di cui alla DGR 127/2027.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.	23			X			X	

## ACCORDO

tra

**Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura e del Lazio** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_ (“**Arsial**” o “**Agenzia**”),

e

**Sport e Salute S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, iscritta al registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07207761003, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Diego Nepi Molineris munito dei necessari poteri (“**Sport e Salute**”)

(il ARSIAL e Sport e salute sono singolarmente definite anche come la “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”)

## PREMESSO CHE

- A. ARSIAL promuove lo sviluppo e l'innovazione del sistema agricolo e agro-industriale del Lazio in sintonia con le linee di programmazione definite in sede regionale e secondo le direttive impartite dalla Giunta e, in stretta collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione, concorre con specifiche azioni di supporto al raggiungimento degli obiettivi di governo.
- B. L'Agenzia funge da strumento di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca, operando in particolare nell'adattamento e nel trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto, finalizzate a migliorare la competitività delle imprese, la qualità dei prodotti, la tutela e la valorizzazione degli agro-ecosistemi.
- C. ARSIAL svolge funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata (DOP-IGP-BIO), sostenendo la diffusione delle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale, lo sviluppo dei marchi e della certificazione di qualità, oltre che la tutela e la valorizzazione delle risorse genetiche presenti sul territorio regionale.
- D. L'Agenzia, infine, gestisce il servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio, svolge funzioni di promozione, controllo e vigilanza sul sistema agrituristico regionale e, tramite l'Osservatorio Faunistico, supporta la Regione nelle attività di ricerca, sperimentazione e tutela dell'ambiente dedicate al settore ittico, sia nelle acque interne che nelle acque marine e salmastre. [*integrare premesse a cura di ARSIAL*]
- E. Sport e Salute S.p.A., costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e ss.mm.ii., è società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport,

secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport e, in particolare, ai sensi delle norme di legge vigenti e del proprio Statuto;

- F. Sport e Salute promuove e sostiene la pratica sportiva come strumento di tutela della salute, di sviluppo della cultura sportiva e della funzione educativa e sociale dello sport. Inoltre, l’azione istituzionale della Società è finalizzata, tra l’altro, alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio;
- G. Sport e Salute, ai sensi del proprio Statuto, svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l’organizzazione di eventi e la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
- H. Sport e Salute, tra l’altro, è qualificata di diritto centrale di committenza ai sensi dell’art.63 del D.lgs n.36/2023 ed è autorizzata, ai sensi dell’art.22, comma 4 del D.L. 44/2023, a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa, per sostenere l’attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea.
- I. Sport e Salute è “Organismo di diritto pubblico” ai sensi della definizione di cui all’Allegato I.1. art. 1 lett. e) del Dlgs n. 36/2023;
- J. Sport e Salute, in virtù di apposito contratto di associazione in partecipazione con la Federazione Italiana Padel e Tennis (“FITP”) gestisce, congiuntamente a quest'ultima, la manifestazione sportiva denominata "Internazionali BNL d’Italia" che si disputa a Roma, in programma dal 7 maggio al 18 maggio 2025, all'interno dell'area del Parco del Foro Italico;
- K. le Parti intendono realizzare in occasione del suddetto evento – di rilevante attenzione mediatica, che si pone quale appuntamento consolidato nel calendario degli eventi sportivi territoriali - un’iniziativa di informazione e comunicazione di interesse pubblico con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e i suoi effetti benefici nonché lo sport, ed in particolare un grande evento sportivo, anche quale strumento di promozione dei prodotti tipici e di qualità del Lazio;
- L. a tal fine, le Parti intendono stipulare un apposito accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione della predetta iniziativa di comunicazione;
- M. è necessario disciplinare tra le Parti lo svolgimento delle predette attività di interesse comune e regolamentare gli aspetti operativi ed economici della collaborazione;

**N.** in tale contesto, per quanto di rispettiva competenza e conformemente agli scopi istituzionali, le Parti promuovono la tutela e la valorizzazione di sani stili di vita e intendono rendersi disponibili a collaborare nello svolgimento di una serie di attività a ciò finalizzate in un quadro unitario e interattivo.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- O.** le Parti intendono collaborare alla realizzazione degli obiettivi attraverso un progetto di iniziative di cui sopra comunicazione e informazione istituzionale;
- P.** è pertanto volontà di ARSIAL e di Sport e salute procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto allegato al medesimo accordo, alle condizioni di seguito delineate (l'“**Accordo**”).

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 2**

##### **(Oggetto)**

**2.1** Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione di un'iniziativa di interesse pubblico rientrante negli obiettivi istituzionali delle Parti di informazione e comunicazione con l'obiettivo di promuovere lo sport non solo quale elemento necessario per il benessere dell'uomo ma altresì quale strumento di promozione dei prodotti tipici e di qualità del Lazio, così come previsto nel relativo progetto (“**Progetto**”), allegato al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.

**2.2.** È concordato tra le Parti l'eventuale aggiornamento del Progetto, determinato da esigenze sopravvenute, che non comporti una revisione sostanziale degli stessi.

**2.3.** Eventuali revisioni sostanziali del Progetto saranno definite con atti aggiuntivi al presente Accordo.

**2.4.** Le Parti realizzeranno le attività conformemente a quanto descritto nell'allegato il Progetto (all. n. 1 e 2), ciascuna per quanto di propria competenza, e secondo le previsioni di spesa contenute nel rispettivo Piano finanziario (all. n. 3).

#### **ART. 3**

##### **(Modalità di cooperazione)**

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti potranno avvalersi del proprio personale e di quello delle società eventualmente controllate e/o enti strumentali, nonché, nel rispetto delle normative

vigenti e dei principi di economicità, efficacia e imparzialità, della collaborazione di soggetti terzi allo scopo individuati.

#### **ART. 4**

##### **(Coordinamento tra gli enti)**

**4.1** Sport e Salute si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo in costante collegamento con ARSIAL, secondo le indicazioni con lo stesso concordate.

**4.2** ARSIAL si riserva la facoltà di controllare e di monitorare le attività in qualsiasi momento.

**4.3** Previa intesa con ARSIAL, Sport e Salute potrà coinvolgere nella realizzazione delle attività di cui al presente Accordo enti ed istituzioni rappresentative del settore, senza alcun onere aggiuntivo.

#### **ART. 5**

##### **(Durata)**

**5.1** Il presente Accordo, non tacitamente rinnovabile, ha la durata di 3 (tre) mesi ed è efficace dalla data di sottoscrizione e comunque avrà termine una volta soddisfatte tutte le obbligazioni del presente Accordo.

**5.2** Nel caso di impossibilità a completare le attività oggetto del presente Accordo entro il termine di scadenza dell'Accordo, Sport e Salute dovrà darne comunicazione a ARSIAL prima della scadenza stessa, motivando e documentando adeguatamente la richiesta di proroga.

**5.3** ARSIAL, valutate le ragioni della richiesta e qualora evidenzi l'esistenza di condizioni di necessità o ragioni di opportunità, può concedere un periodo di proroga.

#### **ART. 6**

##### **(Relazioni sull'attività)**

**6.1** Sport e Salute per le attività previste all'art. 2 trasmette a ARSIAL una comunicazione di inizio attività dopo l'effettivo avvio delle medesime per il suddetto Progetto.

**6.2** A conclusione delle attività del Progetto, e comunque entro e non oltre quindici (15) giorni dalla scadenza dell'Accordo, Sport e Salute trasmetterà una relazione finale esplicativa per il Progetto su tutto il lavoro svolto e sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'Accordo stesso, corredata da apposita documentazione tecnica e che riporti un generale rendiconto finanziario finale delle spese complessivamente sostenute.

**6.3.** La relazione e il rendiconto finanziario devono essere inviate all'indirizzo di posta certificata di \_\_\_\_\_ all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_.

#### **ART. 7**

##### **(Contributo economico)**

**7.1** Il contributo economico che ARSIAL si impegna a corrispondere per le attività oggetto del presente Accordo è di € 130.000,00 (centotrentamila /00), (complessivamente, il "**Contributo**").

**7.2** L'importo di cui sopra è da intendersi comprensivo di ogni spesa riferentesi a materiale di qualsiasi genere impiegato, a mezzi d'opera, a prestazioni ed a quant'altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento del piano di lavoro.

**7.3** Tale importo avendo natura contributiva è da intendersi al di fuori del campo dell'applicazione dell'IVA per assenza dei presupposti di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non configurando le predette attività esercizio di impresa.

**7.4** L'importo di cui sopra sarà erogato dal ARSIAL, secondo le modalità di cui al seguente art. 8.

## **ART. 8**

### **(Modalità di erogazione del contributo)**

**8.1** L'erogazione del Contributo a favore di Sport e Salute verrà disposto mediante versamento sul conto corrente n. "9000" intestato a Sport e Salute presso l'Agenzia Foro Italico della Banca Nazionale del Lavoro alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT79K0100503309000000009000, cod. SWIFT: BNLIITRR, previa presentazione di un'apposita nota di debito, a completamento di tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo ed alla presentazione della relazione finale, di cui all'art. 7, da liquidarsi previa valutazione positiva delle attività realizzate.

**8.2** Il suddetto Contributo economico che ARSIAL si impegna a corrispondere per le attività oggetto del presente Accordo è comprensivo di ogni spesa relativa a materiale di qualsiasi genere impiegato, a mezzi d'opera, a prestazioni ed a quant'altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento del piano di lavoro.

Tutti i pagamenti sono disposti su formale richiesta e nota di debito, da intestare a \_\_\_\_\_.

Il Codice Unico di Progetto, previsto dall'art. 11 della legge n. 3/2003, e richiesto al C.I.P.E. da \*\* in quanto soggetto attuatore del Progetto è il seguente \*\*\*\*\*.

## **ART. 9**

### **(Disposizioni in materia di normativa antimafia)**

**9.1** Sport e Salute assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione a ARSIAL e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**9.2** Sport e Salute dichiara di essersi uniformata agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

## **ART. 10**

### **(Responsabilità)**

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

#### **ART. 11**

##### **(Recesso)**

**11.1** Le Parti si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo per giusta causa, rispettando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni a favore della controparte.

La dichiarazione di recesso dovrà essere notificata alla controparte tramite posta elettronica certificata agli indirizzi indicati all'art 16.

**11.2** Nel caso di recesso da parte di ARSIAL, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a Sport e Salute l'importo corrispondente alle attività effettuate e concordate e/o eventualmente solo impegnate, in base all'Accordo, fino al momento del recesso.

#### **ART. 12**

##### **(Proprietà)**

**12.1** Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo di ciascuna Parte per fini commerciali e/o pubblicitari, con la sola eccezione delle iniziative istituzionali e finalizzate alla promozione e comunicazione dell'Accordo.

**12.2** I risultati delle attività svolte e i diritti di proprietà e/o di utilizzazione su tutto il materiale prodotto nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo appartengono alle Parti in egual misura che non potranno cederli a terzi.

**12.3** ARSIAL e Sport e Salute possono cedere a terzi per fini istituzionali l'utilizzo del materiale prodotto nell'ambito del presente Accordo, previa intesa e condivisione con l'altra Parte.

#### **ART. 13**

##### **(Trattamento dei dati personali e Riservatezza)**

**13.1** Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento e si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento a quanto previsto riguardo le misure di sicurezza. A tal riguardo, le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo stesso; successivamente i dati potranno essere diffusi solo in forma aggregata o anonima.

**13.2** Inoltre, laddove lo svolgimento tutte o alcune delle attività oggetto del presente Accordo comporti un trattamento di dati personali svolto congiuntamente dalle Parti ovvero una delle Parti effettui attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra Parte, le Parti si impegnano a disciplinare dette attività ai sensi, rispettivamente, degli artt. 26 e 28 del Regolamento UE n. 2016/679 prima che dette attività abbiano inizio.

**13.3** Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento dell'attività e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione dell'Accordo.

**13.4** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non rimarranno di pubblico dominio.

**13.5** Eventuali categorie particolari di dati personali dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel Regolamento UE n. 2016/679.

#### **Art.14**

##### **(Prevenzione della corruzione)**

**14.1** ARSIAL , con riferimento all'oggetto dell'Accordo, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di ARSIAL \_\_\_\_\_, in quanto compatibili (adottato ai sensi dall'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad integrazione e specificazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), approvato con D.M. 6 marzo 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2015, pubblicato sul sito internet istituzionale.

**14.2** Sport e Salute si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e della integrità e trasparenza degli atti. Sport e Salute S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dalla D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**14.3** La violazione degli obblighi di cui alle citate disposizioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo.

#### **ART.15**

### **(Comunicazioni)**

Ogni formale comunicazione inerente al presente Accordo dovrà essere inviata, a mezzo e-mail, all'altra Parte, ai seguenti recapiti:

**per ARSIAL:**

alla cortese attenzione di \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

**per Sport e salute:**

alla cortese attenzione del Dott. Giuseppe De Mita

PEC: [direzionemarketing@cert.sportosalute.eu](mailto:direzionemarketing@cert.sportosalute.eu)

### **ART. 16**

#### **(Oneri finanziari e registrazione)**

**16.1** Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**16.2** Le spese di copia, bollo e l'imposta di registro relative ove applicabili al presente Accordo sono a carico di ARSIAL ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790.

### **ART. 17**

#### **(Controversie)**

**17.1** Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

**17.2** Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e per ogni diritto od obbligo riconducibile al presente Accordo, saranno esclusivamente rimesse alla competenza in via esclusiva al Foro di Roma.

Roma, lì \_\_\_\_\_

**ARSIAL**

**Sport e salute S.p.A.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Allegato 1

### Progetto

Le Parti sono reciprocamente interessate alle rispettive progettualità allo scopo di promuovere la cultura dello sport anche tramite, a titolo esemplificativo, la realizzazione delle seguenti attività:

- messa a disposizione di un'area di 200mq, con allestimento a cura e carico di ARSIAL, all'interno del site degli Internazionali BNL d'Italia, nel quale verranno compresi allacci elettrici, servizio di vigilanza ed accoglienza (che verranno successivamente ribaltati pro quota e/o a consuntivo).
- possibilità di svolgere all'interno della predetta area attività di promozione, anche sampling, delle eccellenze enogastronomiche DOP/DOGC della Regione - al netto di categorie merceologiche protette già presenti (Rummo-pasta, Valmora-Acqua, Veroni-Salumi, Auricchio-formaggi, Asti-Vino Frizzante, Birra – Peroni, Vino – Antinori, Segafredo-Caffè, Algida-Gelati, St-Germain-Liquore).
- possibilità di promuovere i prodotti per degustazioni (es. olio, mozzarella, vino fermo, ecc.....) presso ristorante giocatori - al netto di categorie merceologiche protette già presenti (Rummo-pasta, Valmora-Acqua, Veroni-Salumi, Auricchio-formaggi, Asti-Vino Frizzante, Birra – Peroni, Vino – Antinori, Segafredo-Caffè, Algida-Gelati, St-Germain-Liquore), con fornitura a carico di ARSIAL.
- Attività di comunicazione/promozione sui seguenti canali social:
  - ✓ Canali social Sport e Salute:
    - ✓ N.1 post Instagram
    - ✓ N.2 Instagram stories
  - ✓ Canali social del Torneo
    - ✓ N.1 post Instagram
    - ✓ N.1 post Facebook
    - ✓ N.1 post X;
- Possibilità di divulgare n.2 spot giornalieri sul maxischermo presente in area Fan-Village.

	<b>PIANO FINANZIARIO - ATTIVITA' ARSIAL IBI2025</b>	<b>2025</b>
<b>A</b>	<b>DISPONIBILITA' DI n. 200 mq SUL SITE</b>	<b>90.000 €</b>
<b>B</b>	<b>ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE CAMPAGNA DIGITALE</b>	<b>4.000 €</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO SPOT PROMOZIONALI (es.</b>	<b>7.000 €</b>
<b>D</b>	<b>SPAZIO DEDICATO PER ATTIVITA DI SAMPLING PRODOTTI AREA</b>	<b>9.000 €</b>
<b>E</b>	<b>COSTI EVENTUALI A CONSUNTIVO PER SERVIZI COLLATERALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO ES. HOSTESS)</b>	<b>20.000 €</b>

**Totale** **130.000,00**

**#IBI25**

**Roma, Foro Italico | 29 aprile – 18 maggio, 2025**

# ***INDICE***

- 01** / Venue
- 02** / Torneo
- 03** / Fan Area
- 04** / Corporate Hospitality
- 05** / Media & Broadcasting
- 06** / Digital & Social
- 07** / Promozione dell'evento
- 08** / Partnership Opportunities



# IL TORNEO 2024 IN NUMERI

**358 k**

**BIGLIETTI  
VENDUTI**

**252**

**MATCH  
GIOCATI**

**€ 13,8  
mln**

**PRIZE MONEY  
ATP – WTA**

**35**


**PARTNER**

# TORNEO IN CAMPO


2024



ALEXANDER ZVEREV - 2024 ROME ATP CHAMPION



IGA SWIATEK - 2024 ROME WTA CHAMPION



# PARTNER DELL'EVENTO

## TITLE PARTNER



## MAIN PARTNERS



Joma

REALE  
MUTUA

## OFFICIAL PARTNERS



## MEDIA PARTNERS



## OFFICIAL SUPPLIERS





# FAN AREA

AREA COMMERCIALE – FOOD & BEVERAGE - 2024

~ 2,5 k  
sqm

139

53

17

2

~ € 5 mln

TOTALE  
FAN AREA

FAN AREA  
BOOTH

FAN AREA  
PARTNER

STREET FOOD  
BRAND

RISTORANTI  
COPERTI

REVENUE AREA  
COMMERCIALE



# CORPORATE HOSPITALITY

PREMIUM EXPERIENCE - 2024

145

75

65

TOTALE  
NUMERO  
BUYER

NUMERO  
DI NUOVI  
BUYER

NUMERO DI  
BUYER  
> € 15 K

# ***CORPORATE HOSPITALITY***

LEA - LOUNGE EXTENDED AREA -  
2024

**6,5 k**

**2,8 k**

**TOTALE PASTI  
BUFFET**

**TOTALE PASTI  
GOURMET**



# MEDIA & BROADCASTING

GLOBAL COVERAGE – SOURCE: YOUNG & RUBICAM  
SPORT

**104 mln**

TV LINEARE  
E DIGITAL  
STREAMING  
AUDIENCE

**85 k hours**

TOTALE  
ESPOSIZIONE  
BRAND

**180**

NUMERO  
DI MERCATI

**\$ 807  
mln**

TOTALE NET  
SPONSORSHIP  
VALUE

**21 mln**

OTT  
STREAMING  
AUDIENCE

**13 k hours**

ORE LIVE  
BROADCAST



# BROADCASTING TV

SUPERTENNIS

**19 luglio  
4 maggio**

**PERIODO  
ROTAZIONE  
SPOT**

**3,5 k**

**NUMERO  
DI SPOT**

**40**

**ORE DI STUDIO  
DAL FORO  
ITALICO**

# DIGITAL & SOCIAL



## SOCIAL\*

**355 mln**

VIDEO VIEWS

**26.8 mln**

INTERAZIONI

**7.8 k**

POSTS

## WEB

**4.2 mln**

PAGINE VISTE

**608 k**

UTENTI UNICI

## NEWSLETTER

**948 k**

MAIL  
INVIAITE

**63 %**

OPEN RATE  
UTENTI UNICI

**11.2 %**

CLICK TO RATE  
UTENTI UNICI

## APP

**24 k**

DOWNLOAD

\* Fonte YouGov Sports – global



# CAMPAGNA MEDIA

2024

**2,8 k**

**NUMERO DI  
POST**

**457 k**

**MAIL  
VISUALIZZATE  
(DEM,  
Newsletter)**

**177**

**CITY DRESSING  
(Gonfaloni,  
Bandiere,  
Stendardi)**



INTERNAZIONALI  
**BNL D'ITALIA**  
BNP PARIBAS



# PARTNERSHIP OPPORTUNITIES



# OPPORTUNITA' di COLLABORAZIONE

- Messa a disposizione di un'area di 200mq, con allestimento a cura e carico di ARSIAL, all'interno del site degli Internazionali BNL d'Italia, nel quale verranno compresi allacci elettrici, servizio di vigilanza ed accoglienza (che verranno successivamente ribaltati pro quota e/o a consuntivo).
- Possibilità di svolgere all'interno della predetta area attività di promozione, anche sampling, delle eccellenze enogastronomiche DOP/DOGC della Regione - al netto di categorie merceologiche protette già presenti (Rummo-pasta, Valmora-Acqua, Veroni-Salumi, Auricchio-formaggi, Asti-Vino Frizzante, Birra – Peroni, Vino – Antinori, Segafredo-Caffè, Algida-Gelati, St-Germain-Liquore).
- Possibilità di promuovere i prodotti per degustazioni (es. olio, mozzarella, vino fermo, ecc.....) presso ristorante giocatori - al netto di categorie merceologiche protette già presenti (Rummo-pasta, Valmora-Acqua, Veroni-Salumi, Auricchio-formaggi, Asti-Vino Frizzante, Birra – Peroni, Vino – Antinori, Segafredo-Caffè, Algida-Gelati, St-Germain-Liquore), con fornitura a carico di ARSIAL.
- Attività di comunicazione/promozione sui seguenti canali social:
  - Canali social **Sport e Salute**:
    - N.1 post Instagram
    - N.2 Instagram stories
  - Canali social del **Torneo**
    - N.1 post Instagram
    - N.1 post Facebook
    - N.1 post X
- Possibilità di divulgare n.2 spot giornalieri sul maxischermo presente in area Fan-Village.

**VALORIZZAZIONE**

**€ 130.000**

# *GRAZIE*